

**COMUNE DI ADRANO
PROVINCIA DI CATANIA
UFFICIO TRIBUTI**

**REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI**

(APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 06/10/2009)

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e con le forme di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, articolo 52, commi 1 e 2, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31.12.2008 e si applica ai seguenti tributi:
 - a) Imposta comunale sugli immobili;
 - b) Imposta comunale sulla pubblicità;
 - c) Diritti sulle pubbliche affissioni;
 - d) Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad ottimizzare i processi di riassetto della fiscalità locale posti in essere dall'Amministrazione comunale.

Articolo 2

Oggetto

IL regolamento ha per oggetto la definizione agevolata delle violazioni commesse fino al 31/12/2008 nelle materie di cui all'art.1, secondo le disposizioni che seguono.

Articolo 3

Violazione oggetto della definizione

1. Possono essere definite, senza irrogazione di sanzioni e interessi, le violazioni commesse negli anni precedenti, attinenti agli obblighi di dichiarazione e di versamento non adempiuti o irregolarmente adempiuti per le imposte e tasse di cui all'art.1
2. La definizione agevolata avviene mediante la presentazione delle dichiarazioni omesse e la regolarizzazione di quelle infedeli, presentata su modello predisposto dall'ufficio tributi, debitamente sottoscritta da contribuente, da uno dei contitolari o dal rappresentante legale, potrà essere presentata al Comune o spedita per posta con lettera raccomandata senza avviso di ricevimento, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento all'Albo Pretorio.
3. La definizione agevolata, si perfeziona con il versamento, entro i termini indicati al comma 2, del tributo in tutto o in parte non versato.

Articolo 4

Periodi e fattispecie definibili

Specificatamente le disposizioni di cui al presente regolamento trovano applicazione con riferimento ai seguenti casi:

1. Imposta Comunale sugli immobili per gli anni che vanno dal 2004 al 2008;
2. provvedimenti di liquidazione ed accertamento I.C.I., emessi ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. n°504/92, ancorché divenuti definitivi, notificati alla data di adozione della delibera di approvazione del presente regolamento;
3. Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per gli anni dal 2004 al 2008;
4. Provvedimenti di liquidazione ed accertamento Tosap divenuti definitivi, notificati alla data di adozione della delibera di approvazione del presente regolamento;
5. Imposta comunale sulla pubblicità per gli anni dal 2004 al 2008;
6. Provvedimenti di liquidazione ed accertamento per l'Imposta Comunale sulla pubblicità divenuti definitivi notificati alla data di adozione della delibera di approvazione del presente regolamento;
7. Sono esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo.
8. Sono, inoltre, esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite.
9. Sono, infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
10. La presentazione della dichiarazione omessa o irregolare dev'essere accompagnata ,a pena d'inammissibilità, della prova dell'avvenuto pagamento del corrispondente tributo. Se il tributo era stato pagato senza presentazione della dichiarazione ,alla dichiarazione va allegata fotocopia delle quietanze dei pagamenti eseguiti

Articolo 5

Istanza di definizione

1. I soggetti interessati alla definizione agevolata delle violazioni devono presentare domanda redatta su apposito modulo, che potrà essere ritirato presso l'ufficio tributi nella quale deve essere indicato il tributo omesso e l'anno a cui si riferisce, nonché ogni altro utile elemento per consentire al Comune l'esatta quantificazione della tassa o imposta dovuta (superficie dei locali, area scoperta, rendita catastale ecc...)
2. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata dal soggetto passivo o da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale.
3. In caso di spedizione per mezzo del servizio postale l'istanza di definizione si considera presentata ,a tutti gli effetti ,il giorno di spedizione della stessa ,attestato dal timbro postale.
4. L'istanza di definizione ,dovrà contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione :
 - a) di tutti i dati identificativi del contribuente ,della sua residenza e luogo presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni da parte dell'ufficio ;

- b) dei dati relativi alla fattispecie del tributo non dichiarato o non versato;
- c) degli importi risultanti dalla definizione per ciascun periodo d'imposta ;
- d) le annualità oggetto della definizione .

5. Qualora l'istanza di definizione riguardi soltanto gli omessi versamenti ,la dichiarazione dovrà contenere l'indicazione dell'imposta dovuta e non versata ,relativa a ciascun periodo d'imposta ,e i dati dei versamenti effettuati.

6. All'istanza deve essere allegata,a pena di inammissibilità,l'attestazione del versamento eseguito.

7. L'istanza di definizione agevolata non costituisce titolo per il rimborso di somme eventualmente già versate alla data di pubblicazione del presente regolamento,nonostante la presenza dei requisiti per il condono.

Articolo 6

Perfezionamento dell'istanza di definizione agevolata e Modalità di versamento

1. L'istanza di definizione agevolata si perfeziona con il pagamento delle somme entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c.c.p intestato al Comune di Adrano servizio di tesoreria ,indicando la causale "definizione agevolata tributo Il mancato versamento nei termini,delle somme dovute rende inefficace l'intera definizione agevolata,anche se la domanda sia stata regolarmente presentata.
2. Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è pari o superiore a Euro 400,00, il versamento può essere eseguito in rate mensili di pari importo,fino ad un massimo di 12 rate. In tale ipotesi dovrà indicare nell'istanza di definizione agevolata il numero delle rate entro le quali estinguerà il debito.
3. Sull'importo delle rate successive alla prima,sono dovute gli interessi al tasso legale vigenti,calcolati dalla data di versamento della prima rata. Le rate successive alla prima,avranno scadenza entro l'ultimo giorno utile di ogni mese. E' fatto obbligo di produrre l'attestazione di versamento delle rate successive alla prima. L'omesso versamento delle rate successive alla prima,entro le scadenze ,non determina l'inefficacia della definizione,le rate non versate saranno riscosse coattivamente a mezzo ruolo,maggiorate delle sanzione amministrativa e degli interessi legali per i giorni di ritardato pagamento.

Articolo 7

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. L'ufficio verifica il corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata,nonché della veracità e completezza dei dati dichiarati.

2. L'accertata infedeltà o incompletezza dei dati ovvero l'omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, comporta il rigetto della richiesta di definizione agevolata, con provvedimento motivato dal responsabile dell'ufficio tributi, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta.
3. In caso di rigetto della domanda, non si fa luogo al rimborso degli importi eventualmente versati ai fini della definizione agevolata. Detti importi, in ogni caso, si intenderanno versati a titolo definitivo, per le annualità non più accertabili, mentre costituiranno acconto, per ciascuna annualità d'imposta, delle somme che risulteranno dovute in base agli accertamenti definitivi emessi.

Articolo 8 **Gestione del servizio**

Per la gestione di tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento, la Giunta è delegata a fissare un compenso incentivante al personale dell'ufficio tributi a ciò competente, pari al ___% delle riscossioni effettive relative all'imposta comunale sugli immobili, così come anche previsto dall'art.21 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.

Articolo 9

Il presente regolamento, entra in vigore trascorsi dieci giorni dalla data di inizio della sua pubblicazione.